

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado ha interpretato erroneamente l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾ in quanto:

il Tribunale di primo grado ha ignorato il fatto che la valutazione del rischio di confusione dipende da vari elementi, menzionati nel settimo 'considerando' del preambolo al regolamento (CE) del Consiglio n. 41/94 ⁽²⁾ e, in particolare, dal riconoscimento del marchio sul mercato e non solo dal grado di somiglianza tra il marchio ed il segno e tra i prodotti ed i servizi identificati.

Il marchio anteriore «Ferrero» non è usato per identificare prodotti venduti sul mercato tedesco. Di conseguenza, non vi è rischio di confusione per il consumatore medio tedesco, che non associa il marchio «Ferrero» con i suoi prodotti, a prescindere dal grado di somiglianza tra i due segni.

Il Tribunale di primo grado ha altresì ignorato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, il rischio di confusione da parte del pubblico dev'essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso. Inoltre, la valutazione globale del rischio di confusione comporta un'interdipendenza tra fattori rilevanti. La ricorrente afferma che se il Tribunale di primo grado avesse tenuto conto dell'interdipendenza dei fattori rilevanti, sarebbe giunto alla conclusione che il rischio di confusione è esiguo.

⁽¹⁾ GU L 11, pagg. 1-36.

⁽²⁾ GU L 209, pagg. 18-19.

Ricorso proposto il 24 maggio 2006 dal Ponte Finanziaria SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), 23 febbraio 2006 causa T-194/03, Il Ponte Finanziaria SpA/OHMI e Marine Entreprise Project Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl

(Causa C-234/06 P)

(2006/C 178/37)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Il Ponte Finanziaria SpA (rappresentanti: P. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina, M. Boletto, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Marine Entreprise Project Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi

Conclusioni

1 annullare la sentenza del Tribunale di Primo Grado (Quarta Sezione) del 23 febbraio 2006 nella causa T-194/03 che respinge il ricorso presentato dalla ricorrente e che la condanna alle spese giudiziarie;

2 accogliere il ricorso presentato al Tribunale di Primo grado, stabilendo:

a) l'annullamento della decisione della Quarta Commissione di Ricorso dell'UAMI del 17 marzo 2003 nel procedimento R 1015/2001-4, per il fatto che, respingendo il ricorso della ricorrente, concede il marchio comunitario n. 940007 BAINBRIDGE (figurativo) per prodotti appartenenti alle classi 18 e 25;

b) la condanna dell'UAMI e dell'interveniente alle spese relative al procedimento di primo grado e alla presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia viziata per:

1) Errata applicazione dell'articolo 8.1.b) del Regolamento n. 40/94 in quanto esiste confondibilità tra i marchi in conflitto:

— il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che non sussistesse un *quantum* minimo di somiglianza tra il marchio dell'interveniente BAINBRIDGE e la famiglia di marchi a componente THE BRIDGE della ricorrente, quando egli stesso ha riconosciuto che il marchio opposto BAINBRIDGE presenta una somiglianza fonetica **significativa** con alcuni marchi della ricorrente; somiglianza che non è controbilanciata da una differenza concettuale tra i marchi in conflitto, visto che il postulato su cui il Tribunale si è basato, secondo cui il consumatore medio italiano disporrebbe di una conoscenza della lingua inglese sufficiente a fargli riconoscere il significato del termine «BRIDGE», è sicuramente errato;

— se quindi i marchi in conflitto presentano quantomeno un minimo di somiglianza, l'identità dei prodotti e l'elevato carattere distintivo dei marchi della ricorrente avrebbero dovuto portare all'accertamento della confondibilità.

2) Errata applicazione dell'articolo 43.2 e 3 del Regolamento 40/94, in quanto il Tribunale non ha preso in considerazione il marchio denominativo n. 642952 THE BRIDGE della ricorrente;

— per quanto riguarda il marchio denominativo THE BRIDGE, la ricorrente ha fornito sufficienti prove d'uso per dimostrare la seria ed effettiva utilizzazione del marchio in questione ai sensi della regola 22.2 del Regolamento n. 2868/95;

— il Tribunale avrebbe applicato erroneamente l'art. 43.2 e 3 del Regolamento 40/94 in quanto non è entrato nel merito della idoneità dei documenti forniti dalla ricorrente a riprova dell'uso del suo marchio ma si è limitato ad affermare che la Commissione di Ricorso ha fatto bene a non prendere in considerazione tale marchio poiché la ricorrente non ha dimostrato un uso continuativo dello stesso per tutti e cinque gli anni di riferimento, requisito questo non richiesto dalla legge.

3) Errata applicazione degli articoli 15.2.a) e 43.2 e 3 del Regolamento 40/94 in quanto il Tribunale non ha preso in considerazione il marchio figurativo n. 370836 BRIDGE della ricorrente;

— le prove d'uso prodotte dalla ricorrente per dimostrare l'utilizzazione effettiva del marchio THE BRIDGE avrebbero dovuto essere considerate sufficienti a dimostrare anche l'uso del marchio BRIDGE;

— in ogni caso, il marchio figurativo BRIDGE della ricorrente è da considerarsi come marchio difensivo ai sensi della legge italiana sui marchi e, come tale, sottratto alla prova dell'utilizzazione;

— il Tribunale avrebbe errato nell'accogliere l'argomentazione espressa per la prima volta soltanto dall'UAMI nel suo controricorso (e perciò stesso in ogni caso irricevibile) secondo cui l'istituto del marchio difensivo sarebbe incompatibile con il sistema di tutela del marchio comunitario. In realtà vari argomenti depongono a favore della compatibilità dell'istituto dei marchi difensivi con il sistema comunitario.

4) Errata applicazione dell'articolo 8.1.b) del Regolamento n. 40/94 in quanto il fatto che la ricorrente sia titolare di una pluralità di marchi tutti incentrati sul termine bridge (marchi seriali) aumenta la confondibilità tra questi marchi presi nel loro complesso ed il marchio BAINBRIDGE;

— il Tribunale, pur riconoscendo che il fatto che la ricorrente sia titolare di una famiglia di marchi seriali incentrati sul segno Bridge, sarebbe in linea di principio rilevante ai fini della valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione, nel caso specifico, ha omesso di considerare questi marchi perché solo registrati ma non anche utilizzati, quando in realtà l'uso di questo marchio è circostanza estranea al fatto che debbano essere considerati come seriali.

Ricorso presentato il 29 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-239/06)

(2006/C 178/38)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms, C. Cattabriga, L. Visaggio, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

— constatare che la Repubblica italiana, avendo rifiutato di calcolare e versare le risorse proprie indebitamente non percepite a causa dell'esenzione dei dazi doganali all'importazione unilateralmente applicata sui materiali ad uso militare nonché gli interessi moratori dovuti per non aver messo tempestivamente dette risorse proprie a disposizione della Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, nonché delle corrispondenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

— condannare la Repubblica italiana alle spese.